



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 DEL 03/11/2022

**“CATTOLICA OPEN WINTER 2022-2023” - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE –
CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI**

L'anno duemilaventidue , il giorno tre , del mese di Novembre , alle ore 15:30, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	A
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 231 (proponente: BELLUZZI ALESSANDRO) predisposta in data 28/10/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/10/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 31/10/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Visto l'emendamento proposto dall'Assessore Alessandro Belluzzi diretto a modificare il testo del dispositivo della proposta sostituendo:

il punto n° 3 lett g) nel caso di installazione anche di pedane, paraventi / delimitazioni laterali, al fine di garantire:

- la rimozione delle attrezzature/ strutture;

- il rimborso degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico;

*l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico potrà essere concessa solo ed esclusivamente dietro presentazione di **deposito cauzionale di € 1.000,00**. Quest'ultimo potrà essere svincolato solo successivamente alla scadenza del periodo autorizzato a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento di svincolo;*

con tale testo:

il punto n° 3 lett g) nel caso di installazione anche di pedane, paraventi / delimitazioni laterali, al fine di garantire:

- la rimozione delle attrezzature/ strutture;

- il rimborso degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico;

*l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico potrà essere concessa solo ed esclusivamente dietro presentazione di **deposito cauzionale fino ad un massimo di € 1.000,00**. Quest'ultimo potrà essere svincolato solo successivamente alla scadenza del periodo autorizzato a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento di svincolo;*

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 231, così come emendata;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 231 del 28/10/2022

“CATTOLICA OPEN WINTER 2022-2023” - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE – CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI

Assessore competente: BELLUZZI ALESSANDRO

Settore proponente: SETTORE 02

Dirigente responsabile:

Richiamate le deliberazioni n.71 e n.72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: assegnazione risorse finanziarie;

Ritenuto di promuovere, in via sperimentale, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, la fruizione da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare di quelle che hanno al proprio interno un numero limitato di spazi a sedere, degli spazi esterni siti su area pubblica al fine di consentire il posizionamento di attrezzature connesse alla somministrazione con obiettivo la rivitalizzazione delle aree pubbliche, permettendo alla città di mostrarsi ancor più viva e attrattiva anche nel periodo invernale;

Dato atto che tale iniziativa possa anche promuovere la ripresa delle attività di somministrazione rispetto al difficile momento economico determinato dall'aumento dei costi delle forniture energetiche e dall'aumento dell'inflazione, garantendo l'utilizzo di spazi più ampi rispetto a quelli interni;

Ritenuto di denominare questa sperimentazione “Cattolica Open Winter 2022-2023”;

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con Delibera di Consiglio n. 81/2020, così come modificato con le Delibere di Consiglio n.15 del 31/03/2021 e n.32 del 27/05/2022, il quale ha sostituito il previgente “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi” approvato con Delibera di Consiglio n. 37 del 22/05/2017, così come modificato dalla Delibera di Consiglio n.15 del 29/03/2019;

Vista la Delibera di Giunta n.46 del 29/03/2022 ad oggetto: *“Occupazione suolo pubblico delle Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Indirizzi applicabili fino al 31/12/2022.”*;

Visto l'articolo 20 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni);

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera e-bis) che stabilisce che:

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: [...] e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 *“Semplificazione della disciplina edilizia”* e in particolare l'art. 7 comma 1 lett. g): *“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”*;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 Allegato A (di cui all'art. 2 comma 1) il quale identifica gli interventi ed opere vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ed in particolare il punto A.17 riferito a *“installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”*;

Visto l'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che stabilisce che *“Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'[articolo 5 della legge n. 287 del 1991](#), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli [articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera e-bis](#)), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”*;

Visto l'art.1 comma 706 della Legge Finanziaria 2022, Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che recita: *“Le disposizioni in materia di esonero di cui all'[articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176](#), sono prorogate fino al 31 marzo 2022.”*;

Visto l'art.22 quater aggiunto al decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 dalla Legge di conversione del 20/05/2022 n.51:

Art. 22-quater: 1. *A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#). 2. *A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei**

soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Visto il D.L. 23 settembre 2022 n. 144, in particolare l'art. 40 “*Ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese*”, in cui è previsto che “*l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato*”;

Ritenuto opportuno, nelle more della verifica della necessità di apportare modifiche al Regolamento sui dehors, dettare indirizzi temporaneamente applicabili per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, al fine di ottimizzare la potenziale offerta del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Ritenuto pertanto di prevedere che aderendo al progetto sperimentale “Cattolica Open Winter 2022-2023” i titolari di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e in particolare di quelle che al loro interno hanno un numero limitato di spazi a sedere, possono richiedere il rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporaneo per la posa, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, di attrezzature funzionali all'attività di somministrazione, ossia installazioni costituite dai seguenti elementi facilmente amovibili: tavolini, sedute, fioriere, pedane, paraventi ossia delimitazioni laterali mediante elementi mobili di H. max 220 cm, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici, senza parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Tutti gli elementi e le eventuali strutture devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico;

Ritenuto di stabilire le modalità di attuazione di tale occupazione sperimentale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1) di approvare in via sperimentale il progetto denominato “Cattolica Open Winter 2022-2023” volto a promuovere, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, la fruizione da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in particolare di quelle che al loro interno hanno un numero limitato di spazi a sedere, degli spazi esterni siti su area pubblica per il posizionamento di attrezzature connesse alla somministrazione stessa;

2) di stabilire che, aderendo al progetto sperimentale “Cattolica Open Winter 2022-2023”, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in particolare quelli che al loro interno hanno un numero limitato di spazi a sedere, possono richiedere il rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporaneo per la posa, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, di attrezzature funzionali all'attività di somministrazione, ossia installazioni costituite dai seguenti elementi facilmente amovibili: tavolini, sedute, fioriere, pedane, paraventi ossia delimitazioni laterali mediante elementi mobili di H. max 220 cm, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio da utilizzare

esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici, senza parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Tutti gli elementi e le eventuali strutture devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico;

3) di stabilire nello specifico per l'attuazione dei punti precedenti:

a) che le attività di somministrazione potranno richiedere al massimo l'area su suolo pubblico già ottenuta nel corso del 2022, usufruendo così della temporanea possibilità di occupare la porzione di suolo pubblico già precedentemente concessa sulla base delle indicazioni stabilite dalla Delibera di Giunta n.46 del 29/03/2022 (la quale prevedeva eccezionalmente la possibilità di richiedere e ottenere di norma fino ad un 50% dell'aumento di superficie ottenuto nel periodo covid rispetto alla superficie autorizzata nel 2019);

b) che la quantità, la durata e le modalità di occupazione sono prettamente sperimentali;

c) l'area oggetto di richiesta di occupazione potrà non essere limitata al fronte dell'attività, ma occorrerà comunque non intralciare le attività limitrofe, i passi carrai, i cancelli e gli accessi di case e attività. Nel caso in cui l'area che si intenda occupare sia antistante ad altre attività economiche o a proprietà private occorrerà produrre assenso del gestore delle stesse / del privato;

d) che le attrezzature da installare dovranno rispettare le indicazioni estetiche del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi e dovranno essere armonizzate con il contesto urbano al fine di garantire soluzioni esteticamente gradevoli;

e) fino al 31/12/2022 l'occupazione potrà avvalersi del combinato disposto del D.L. 23 settembre 2022 n.144, art.40 e dell'art.9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

f) per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore al 31 dicembre 2022, l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata complessiva superiore al termine della sperimentazione fissata al 18 aprile 2023 comprensiva dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto. L'occupazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di comunicazione di opere temporanee ex art. 7, comma 1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013;

g) nel caso di installazione anche di pedane, paraventi / delimitazioni laterali, al fine di garantire:

- la rimozione delle attrezzature/strutture;

- il rimborso degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico;

l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico potrà essere concessa solo ed esclusivamente dietro presentazione di **deposito cauzionale di € 1.000,00 (*)**. Quest'ultimo potrà essere svincolato solo successivamente alla scadenza del periodo autorizzato a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento di svincolo;

(*) Si veda emendamento approvato

h) l'istanza di occupazione del suolo pubblico deve essere presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it allegando:

- planimetria, prospetti e sezioni con l'individuazione della superficie richiesta nonché descrizione dettagliata di tutti gli arredi, impianti e le attrezzature che si intendono posizionare sull'area;

- documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;

- prova del pagamento del deposito cauzionale.

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione e prima dell'effettiva occupazione, andrà presentata, sempre tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, comunicazione di installazione di opere temporanee ex art.7, comma 1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013;

i) l'occupazione dovrà avvenire nel rispetto :

- delle norme contenute nel Codice della Strada
- delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap;
- dell'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo spazio per il transito dei pedoni;

l) l'istanza di occupazione del suolo pubblico presentata ai sensi del presente atto è esente dal pagamento dei diritti SUAP;

m) il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile che copra anche l'area di occupazione esterna;

n) tutte le attrezzature/strutture installate dovranno essere completamente rimosse entro il 18/04/2023; qualora questa operazione non venisse eseguita nei termini previsti l'amministrazione utilizzerà il deposito cauzionale per l'attuazione della suddetta prerogativa;

o) l'Amministrazione si riserva di non accogliere l'istanza:

- nel caso in cui l'installazione vada ad occupare aree pubbliche in cui potrebbero essere previste pubbliche manifestazioni;
- nel caso in cui si ravvisino problemi di viabilità, traffico anche pedonale;
- nel caso in cui sia necessario mantenere liberi stalli adibiti a parcheggio;
- per motivi di pubblico interesse;

p) le aree occupate sono soggette al pagamento del canone unico;

4) di dare atto che il presente atto non si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, alle aree demaniali marittime e portuali e alle aree demaniali comunali;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Riccardo Benzi Dirigente del Settore 2;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)